



## **Risultati della procedura di consultazione sul rapporto e il disegno**

concernenti

### **l'introduzione di documenti d'identità biometrici**

**(Approvazione e trasposizione di uno sviluppo dell'acquis  
di Schengen nell'ambito del diritto in materia di documenti  
d'identità e di stranieri)**

**Ufficio federale di polizia  
febbraio 2007**

# Indice

	<b>Lista dei partecipanti alla procedura di consultazione con le abbreviazioni.....</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>Introduzione .....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Oggetto della procedura di consultazione.....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Breve riassunto dei risultati della consultazione.....</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Adozione dello sviluppo dell'acquis di Schengen.....</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>Adeguamento della legge sugli stranieri .....</b>	<b>8</b>
5.1	In generale .....	8
5.2	Procedura di rilascio per i documenti di viaggio per stranieri .....	8
5.2.1	Luogo di registrazione dei dati biometrici .....	8
5.2.2	Momento della registrazione dei dati biometrici .....	8
5.2.3	Produzione dei documenti di viaggio (art. 59 cpv. 4 e 5 LStr).....	9
5.2.4	Procedura di rilascio e cooperazione tra le autorità implicate.....	9
5.3	Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni.....	9
5.4	Domande d'applicazione relative a ISR (Sistema d'informazione per il rilascio di documenti di viaggio svizzeri e di visti di ritorno a stranieri, ISR) .....	10
5.4.1	Domande tecniche.....	10
5.4.2	Protezione dei dati .....	10
5.5	Costi .....	10
5.6	Biometria in altri documenti d'identità quali visti e libretti per stranieri .....	11
<b>6</b>	<b>Modifica della legge sui documenti d'identità.....</b>	<b>12</b>
6.1	In generale .....	12
6.2	Procedura di rilascio del passaporto svizzero e dei documenti di viaggio per stranieri .....	12
6.2.1	Registrazione di dati biometrici – procedura e necessità di cooperare tra le autorità coinvolte .....	12
6.2.2	Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni .....	13
6.2.2.1	Infrastruttura e fabbisogno di personale .....	13
6.2.2.2	Informazione della popolazione .....	14
6.3	Diritti fondamentali, protezione dei dati.....	14
6.4	Tecniche utilizzate, aspetti legati alla sicurezza .....	15
6.5	Scadenario per la trasposizione delle novità .....	16
6.6	Validità del passaporto.....	16
6.7	Costi .....	16
6.8	Biometria in altri documenti d'identità quali le carte d'identità .....	18
6.9	Altro.....	18

# Lista dei partecipanti alla procedura di consultazione con le abbreviazioni

## TRIBUNALI

TF Tribunale federale

## CANTONI

AG Consiglio di Stato Argovia  
AI Consiglio di Stato Appenzello Interno  
AR Consiglio di Stato Appenzello Esterno  
BE Consiglio di Stato Berna  
BL Consiglio di Stato Basilea Campagna  
BS Consiglio di Stato Basilea Città  
FR Consiglio di Stato Friburgo  
GE Consiglio di Stato Ginevra  
GL Consiglio di Stato Glarona  
GR Consiglio di Stato Grigioni  
JU Consiglio di Stato Giura  
LU Consiglio di Stato Lucerna  
NW Consiglio di Stato Nidvaldo  
OW Consiglio di Stato Obvaldo  
SG Consiglio di Stato San Gallo  
SH Consiglio di Stato Sciaffusa  
SO Consiglio di Stato Soletta  
SZ Consiglio di Stato Svitto  
TG Consiglio di Stato Turgovia  
TI Consiglio di Stato Ticino  
VD Consiglio di Stato Vaud  
VS Consiglio di Stato Vallese  
ZG Consiglio di Stato Zugo  
ZH Consiglio di Stato Zurigo

## PARTITI

PLR Partito liberale radicale svizzero  
PLS Partito liberale svizzero  
PPD Partito popolare democratico svizzero  
PS Partito socialista svizzero  
UDC Unione democratica di centro

## ASSOCIAZIONI MANTELLO DELL'ECONOMIA

economiesuisse Federazione delle imprese svizzere  
UPS Unione svizzera degli imprenditori  
USAM Unione svizzera delle arti e mestieri

## ASSOCIAZIONI MANTELLO NAZIONALI

ACS Associazione dei Comuni svizzeri  
UCS Unione delle città svizzere

## **ORGANIZZAZIONI, ASSOCIAZIONI E CERCHIE INTERESSATE**

ACSP	Association Suisse des Centres Sociaux Protestants
ASCA	Associazione svizzera degli uffici del controllo abitanti
ASM	Associazione dei servizi cantonali in materia di migrazione
BBA	Big Brother Awards
CDCGP	Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia
CP	Centre Patronal
CRS	Croce Rossa Svizzera
FUCP	Federazione degli uffici cantonali dei passaporti
Identità Svizzera	Identità Svizzera
M.Prix	Sorvegliante dei prezzi
OSE	Organizzazione degli svizzeri all'estero

# 1 Introduzione

Con decisione del 29 settembre 2006 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di mandare in consultazione il rapporto e il disegno concernenti l'introduzione di documenti d'identità biometrici (approvazione e trasposizione di uno sviluppo dell'acquis di Schengen nell'ambito del diritto in materia di documenti d'identità e di stranieri). La procedura di consultazione si è conclusa l'8 gennaio 2007.

Il rapporto e l'avamprogetto sono stati inviati a 98 destinatari. 46 di essi hanno espresso un parere (tutti i Cantoni ad eccezione di Uri e Neuchâtel, i partiti PLR, PLS, PPD, PS, UDC, nonché le associazioni e le organizzazioni économiquesuisse, UPS, USAM, ACS, UCS, CDCGP, FUCP, ASCA, M.Prix, ACSP, Identità Svizzera, CRS, ASM, OSE, BBA e CP). Il TF e il PS hanno espressamente rinunciato a pronunciarsi. M.Prix ha rinunciato a prendere posizione nel quadro di questa procedura di consultazione, tuttavia ha esplicitamente rimandato al proprio parere espresso nell'anno precedente. Sono quindi stati valutati concretamente 44 pareri.

## 2 Oggetto della procedura di consultazione

In occasione delle riunioni del 15 settembre 2004 e del 13 aprile 2005 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP di introdurre i passaporti biometrici nel quadro di un progetto pilota e di presentare al Parlamento un progetto di revisione della legge sui documenti d'identità. Tra giugno e settembre 2005 si è svolta una procedura di consultazione in merito (cfr. FF 2005, p. 3923 segg. e i risultati della procedura di consultazione all'indirizzo [http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/1303/Ergebnisbericht\\_i.pdf](http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/1303/Ergebnisbericht_i.pdf)).

Il 5 giugno 2005, con l'approvazione da parte del popolo svizzero degli accordi di associazione della Svizzera a Schengen e Dublino, la situazione per l'introduzione definitiva del passaporto biometrico in Svizzera è cambiata. Il 13 dicembre 2004 il Consiglio dell'UE ha emanato un regolamento concernente i dati biometrici nei passaporti e documenti di viaggio dei Paesi membri dello spazio Schengen (Regolamento CE sui documenti d'identità). Tale regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen, sulla cui adozione la Svizzera deve prendere una decisione. In seguito all'entrata in vigore dell'accordo di associazione a Schengen la Svizzera dovrà, su riserva dell'approvazione della trasposizione, introdurre definitivamente i passaporti e documenti di viaggio biometrici al più tardi entro due anni. In base alle pianificazioni attuali l'accordo di associazione a Schengen dovrebbe entrare in vigore nel 2007, un mese dopo la ratifica da parte di tutti gli Stati membri.

Poiché gli avamprogetti relativi alla legislazione sui documenti d'identità sono stati elaborati tenendo conto delle condizioni e delle specifiche tecniche contemplate dal Regolamento CE sui documenti d'identità, è stato possibile proseguire con i lavori di revisione in modo invariato per quanto riguarda i contenuti, mentre nel calendario è stato cambiato lo scadenziario.

Inoltre il diritto nazionale deve essere adattato in relazione ai documenti di viaggio per stranieri validi per più di 12 mesi, poiché nel Regolamento CE sui documenti d'identità è considerato anche questo tipo di documento. Ciò presuppone quindi una revisione della legge sugli stranieri approvata dal popolo nella votazione del 24 settembre 2006.

### 3 Breve riassunto dei risultati della consultazione

L'introduzione graduale dei documenti di viaggio biometrici (passaporti e documenti di viaggio biometrici rilasciati a stranieri) corrisponde a uno sviluppo internazionale. La maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione approva sostanzialmente l'adozione dello sviluppo dell'acquis di Schengen e la sua applicazione nel diritto in materia di documenti d'identità e di stranieri.

Ritiene che in questo modo venga assicurata ai cittadini e ai residenti la possibilità di viaggiare liberamente a livello internazionale e al nostro Paese la permanenza nel Visa Waiver Program degli USA, programma importante a livello economico. Inoltre la nuova tecnologia consentirebbe di assicurare dei posti di lavoro e di crearne dei nuovi.

In parte è stato criticato che la Confederazione non sia entrata nel merito delle osservazioni fatte in occasione della procedura di consultazione svoltasi nel 2005.

La questione sull'assunzione dei costi non è ancora stata risolta, poiché né la Confederazione né i Cantoni hanno preventivato i costi per questo progetto. Molti partecipanti alla consultazione chiedono alla Confederazione ulteriori informazioni sulla dotazione finanziaria, il personale necessario, l'infrastruttura e l'organizzazione dei centri di registrazione. Tali dati finora non erano disponibili, ma sono necessari per pianificare e preventivare un'applicazione rapida e capillare.

Quasi tutti i partecipanti rilevano l'importanza di coprire i costi tramite la riscossione di emolumenti.

Molti partecipanti esigono che la procedura di richiesta e di produzione sia unitaria per i documenti di viaggio rilasciati a stranieri e per i passaporti svizzeri. L'infrastruttura nuova dovrebbe essere utilizzata in comune e in modo molteplice e sostenibile. Andrebbero inoltre create delle sinergie nell'esecuzione del diritto in materia di documenti d'identità e di stranieri e andrebbero coordinate le procedure per il rilascio dei documenti d'identità (p. es. nella legislazione sugli stranieri).

Per molti partecipanti sussistono domande sull'accesso ai dati biometrici registrati e soprattutto sugli aspetti tecnici e di sicurezza (Basis Access Control [BAC] e Extended Access Control [EAC]). Una parte dei partecipanti mette per lo meno in dubbio la sicurezza della procedura di lettura dei dati biometrici registrati sul microchip. Alcuni di loro rimandano alla cosiddetta "dichiarazione di Budapest" redatta da "Future of Identity in the Information Society" (FIDIS) la rete coordinata di ricerca dell'UE che pare abbia individuato delle lacune di sicurezza nell'ambito tecnico (e di protezione dei dati). Sembra aumentare il rischio che il cittadino venga sorvegliato e che si faccia un uso improprio dei dati, sia da parte di organi statali sia di privati che potrebbero illecitamente leggere a distanza i dati registrati nel passaporto. Se i nuovi documenti dovessero rivelarsi insicuri ciò comprometterebbe gli investimenti fatti. Complessivamente i partecipanti considerano importante che per la registrazione dei dati e la produzione dei documenti d'identità siano rispettate le prescrizioni in materia di protezione dei dati, anche quando questi compiti sono delegati a terzi.

Secondo singoli partecipanti è necessario che prima di rilasciare un documento d'identità biometrico vi sia un accertamento attendibile dell'identità del richiedente, in particolare per quanto concerne gli stranieri.

Alcuni partecipanti alla consultazione mettono in discussione la breve durata di validità del passaporto e i costi cagionati, in particolare per le famiglie che hanno bisogno di vari documenti d'identità.

## 4 Adozione dello sviluppo dell'acquis di Schengen

Ad eccezione del Cantone BL e dell'organizzazione BBA, i partecipanti alla consultazione approvano sostanzialmente le modifiche nel diritto in materia di documenti d'identità e di stranieri collegate allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Due Cantoni (GL, SO) e il partito dell'UDC rilevano che la Gran Bretagna e l'Irlanda non partecipano al Regolamento CE. Due Cantoni (FR, AI) e due organizzazioni (CP, ASM) considerano che vista l'adozione dello sviluppo dell'acquis di Schengen lo spazio di manovra della Svizzera è molto ristretto. L'idea di non adottare il Regolamento CE è puramente teorica.

Tre Cantoni (FR, SH, VD), due associazioni (economiesuisse, UPS) e due organizzazioni (CP, CRS) fanno notare che da una mancata adozione dello sviluppo dell'acquis di Schengen conseguirebbe l'esclusione della Svizzera dal Visa Waiver Program degli USA, comportando conseguenze negative, in particolare a livello economico. Due Cantoni (SH, VD) ritengono che la mancata adozione dello sviluppo dell'acquis di Schengen potrebbe avere una conseguenza negativa come il ritardo nella trasposizione, l'impossibilità di trasposizione oppure la risoluzione dell'acquis di Schengen.

Un partito (UDC) critica l'insufficiente attività informativa del Consiglio federale prima delle votazioni su Schengen e Dublino e la mancata trasparenza riguardo alle conseguenze collegate all'adesione. Inoltre ritiene che la Svizzera venga obbligata a introdurre i documenti d'identità biometrici nonostante l'Irlanda e la Gran Bretagna siano eccettuate da un tale obbligo d'introduzione.

Un'organizzazione (BBA) afferma che il Regolamento CE viola il diritto all'autodeterminazione in materia di informazione, poiché non lascia alcuna scelta tra un documento d'identità dotato di chip biometrico e uno senza. Inoltre lo stato attuale della tecnologia non permette di garantire la riservatezza dei dati contemplata dall'articolo 1 capoverso 2 del Regolamento CE, motivo per cui questa prescrizione equivale a un inganno dell'opinione pubblica. Pertanto ritiene che la Svizzera non debba adottare il Regolamento CE sui documenti d'identità.

Un Cantone (SH), un partito (PLS), un'associazione (economiesuisse) e tre organizzazioni (OSE, CP, CRS) evidenziano i vantaggi dell'adozione dello sviluppo dell'acquis di Schengen: la libertà di viaggio, e quindi delle agevolazioni economiche, nonché la sicurezza. Secondo l'OSE e il CP la trasposizione dello sviluppo dell'acquis di Schengen non soltanto è auspicabile, bensì indispensabile se si considerano i vantaggi per la Svizzera e gli sviluppi internazionali (Visa Waiver Program degli USA, raccomandazioni OACI).

## **5 Adeguamento della legge sugli stranieri**

### **5.1 In generale**

Ad eccezione del Cantone BL e dell'organizzazione BBA i partecipanti alla procedura di consultazione approvano sostanzialmente le modifiche nella legislazione sugli stranieri collegate allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

12 partecipanti sono favorevoli a un'infrastruttura comune da utilizzare per il passaporto svizzero e segnatamente per la registrazione dei dati biometrici nonché per la produzione dei documenti d'identità.

Cinque partecipanti chiedono di ottenere rapidamente delle informazioni dettagliate sulla procedura di rilascio e sugli emolumenti da fissare secondo il principio della neutralità dei costi (secondo 14 partecipanti alla consultazione).

Sei partecipanti ritengono importante che, per la registrazione dei dati e per la produzione dei documenti d'identità, siano rispettate le prescrizioni in materia di protezione dei dati, anche quando questi compiti sono delegati a terzi.

### **5.2 Procedura di rilascio per i documenti di viaggio per stranieri**

#### **5.2.1 Luogo di registrazione dei dati biometrici**

Dieci Cantoni (ZH, BE, GL, SO, BL, AI, SG, GR, TI, VS), due associazioni (ACS, UCS) e tre organizzazioni (CDCGP, ASM, FUCP) sono contrari alla creazione di strutture separate per la registrazione di dati biometrici per i documenti di viaggio per stranieri, poiché il volume di produzione annuale di tali documenti sarà relativamente basso. Invece sono favorevoli a un impiego molteplice e sostenibile dell'infrastruttura da apprestare in vista dell'introduzione del passaporto svizzero biometrico, dal momento che la sua creazione causa ai Cantoni degli elevati costi d'investimento.

In questo contesto sette Cantoni (AI, GR, OW, SO, SG, VS, ZG) ritengono che anche la registrazione dei dati biometrici nei documenti di viaggio per stranieri vada effettuata negli uffici cantonali dei passaporti.

Tre Cantoni (BE, SO, TI) e un'organizzazione (CDCGP) ritengono indispensabile dal punto di vista organizzativo e finanziario, istituire o ampliare dei centri regionali di registrazione gestiti in comune. Il Cantone SG invece parte dal presupposto che con l'introduzione del passaporto svizzero biometrico su tutto il territorio nazionale non occorreranno più centri regionali di registrazione, poiché da quel momento la maggior parte dei Cantoni gestirà già il proprio centro di registrazione per dati biometrici.

Secondo un'organizzazione (CP) la registrazione dei dati biometrici in centri regionali meriterebbe almeno di essere esaminata.

#### **5.2.2 Momento della registrazione dei dati biometrici**

Cinque Cantoni (BE, GR, ZG, ZH, TI) e due organizzazioni (CDCGP, ASM) auspicano che le disposizioni esecutive della LStr comprendano una regolamentazione esplicita che permetta di escludere la possibilità di registrare dei dati biometrici prima della decisione sul diritto di un richiedente straniero a un documento d'identità. Il Cantone AG si augura per lo meno che si esamini se ha senso registrare tali dati prima che l'Ufficio federale della migrazione abbia deciso se vi è diritto al documento d'identità o meno.

### **5.2.3 Produzione dei documenti di viaggio (art. 59 cpv. 4 e 5 LStr)**

Un Cantone (BL) chiede che in relazione all'articolo 59 capoversi 4 e 5 LStr venga precisato l'articolo 6a LDI affinché la protezione dei dati sia assicurata anche quando la produzione è delegata a terzi.

Tre Cantoni (GL, GR, TI) e un'organizzazione (ASM) esigono che prima di rilasciare un documento d'identità biometrico venga accertata in modo attendibile l'identità del richiedente. Giudicano problematico che in futuro si rilascino dei documenti di viaggio con un livello di sicurezza molto elevato, nonostante le autorità siano consapevoli che la maggior parte delle indicazioni ivi contenute possono essere false oppure che l'identità del richiedente non è stata accertata (p. es. le indicazioni di persone del settore dell'asilo). L'articolo 59 della legge sugli stranieri andrebbe quindi modificato in tal senso che un documento di viaggio sia rilasciato soltanto quando il richiedente straniero è in grado di provare la correttezza dei dati da registrare.

Un'organizzazione (Identità Svizzera) chiede che vengano registrati soltanto i dati che permettono d'identificare senza alcun dubbio il titolare. Per gli apolidi andrebbe indicata la cittadinanza precedente o il Paese di provenienza.

### **5.2.4 Procedura di rilascio e cooperazione tra le autorità coinvolte**

Cinque Cantoni (OW, GL, ZG, ZH, TG) e quattro organizzazioni e associazioni (FUCP, ACS, UCS, ASCA) auspicano che vi sia un coordinamento delle procedure di richiesta e di produzione per il rilascio di passaporti svizzeri e di documenti di viaggio per stranieri. Questi partecipanti alla consultazione si augurano una maggiore collaborazione da parte di tutte le autorità coinvolte. Ciò comporterebbe una produzione complessivamente meno cara e consentirebbe a tali autorità una gestione più semplice.

In questo contesto due Cantoni (AG, GR) esigono che le procedure vengano elaborate comunemente dalla Confederazione e dai Cantoni e che questi ultimi siano coinvolti nei lavori di progetto in corso.

Un Cantone (BE) e un'organizzazione (CDCGP) approvano che le richieste di rilascio di un documento di viaggio per stranieri vengano anche in futuro presentate al Comune di domicilio e in seguito inoltrate all'Ufficio federale della migrazione tramite l'autorità cantonale di migrazione.

Tre Cantoni (GL, GR, TI) e un'organizzazione (ASM) sono invece dell'opinione che i moduli di richiesta non debbano essere compilati dai Comuni bensì dalle autorità cantonali competenti in materia di stranieri (in TI la polizia cantonale) oppure dall'Ufficio federale della migrazione.

Un'associazione (ACS) osserva che la registrazione dei dati biometrici andrebbe possibilmente organizzata come un servizio comodo per il richiedente, in collaborazione con le autorità cantonali competenti in materia di stranieri,.

## **5.3 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni**

Cinque Cantoni (BE, GL, GR, SO, TI) e due organizzazioni (CDCGP, ASM) criticano che nel rapporto esplicativo sull'introduzione di documenti d'identità biometrici fossero contenute soltanto delle dichiarazioni d'intenzione riguardo ai documenti di viaggio per stranieri, mentre mancano invece delle informazioni dettagliate sull'applicazione, segnatamente sulle future procedure di rilascio e di produzione, le autorità amministrative coinvolte e i costi. Non è quindi possibile esprimere un parere definitivo sulle ripercussioni per i Cantoni e i Comuni. Secondo questi partecipanti i Cantoni e i Comuni hanno bisogno di un periodo di preparazio-

ne sufficientemente lungo per procurare i mezzi finanziari e preparare l'infrastruttura necessaria.

Un Cantone (VS) auspica che l'Ufficio federale della migrazione comunichi per tempo le informazioni necessarie per la pianificazione nel Cantone.

Tre associazioni (ACS, UCS, ASCA) prevedono delle ripercussioni per i Cantoni e i Comuni dal momento che gli uffici del controllo degli abitanti sono il primo punto di contatto dei richiedenti e in futuro sarà loro compito spiegare la procedura complessa e informare sui vantaggi e gli svantaggi del documento di viaggio biometrico.

## **5.4 Domande d'applicazione relative a ISR** (Sistema d'informazione per il rilascio di documenti di viaggio svizzeri e di visti di ritorno a stranieri, ISR)

### **5.4.1 Domande tecniche**

Un Cantone (BE) e un'organizzazione (CDCGP) approvano che i dati biometrici vengano immessi nella banca dati sistema d'informazione per il rilascio di documenti di viaggio (ISR) immediatamente dopo la loro registrazione.

In base alla formulazione dell'articolo 111 LStr, un Cantone (SG) suppone che ISR sia una banca dati indipendente dal sistema informatizzato centrale sulla migrazione (SIMIC), tuttavia preferirebbe l'integrazione di ISR in SIMIC.

### **5.4.2 Protezione dei dati**

Un'organizzazione (Identità Svizzera) ritiene che l'articolo 59 capoverso 4 LStr sia troppo vago per quanto concerne i terzi a cui può essere delegata la registrazione di dati biometrici e la produzione di documenti di viaggio; chiede un chiarimento in merito.

Due associazioni (ACS, UCS) esigono un esame per verificare se le disposizioni sull'accesso online di cui all'articolo 111 capoverso 5 LStr soddisfano i requisiti in materia di protezione dei dati.

Secondo un'organizzazione (BBA) è inevitabile che per leggere le impronte digitali registrate sui chip biometrici vengano utilizzati dei certificati copiati senza autorizzazione, non più validi o rubati. Chiede quindi che gli stranieri nel cui Paese d'origine è, oppure sale al potere un regime autoritario, possano scegliere tra un documento di viaggio dotato di microchip e uno senza.

Un'organizzazione (CRS) rivendica una normativa completa sullo scambio transfrontaliero di dati nell'ambito del diritto in materia di stranieri.

Un Cantone (ZH) chiede che vengano create le basi giuridiche per lo scambio di dati e assicurati gli accessi alle singole banche dati. Ritiene che debba essere considerata di questa richiesta nell'elaborazione delle disposizioni esecutive della LDI e della LStr.

## **5.5 Costi**

11 Cantoni (BE, OW, GL, FR, BL, GR, TI, VD, VS, GE; JU), un partito (PLR), un'associazione (economiesuisse) e due organizzazioni (CDCGP, ASM) esigono che gli emolumenti per i documenti di viaggio biometrici per stranieri vengano fissati il più rapidamente possibile e che il calcolo avvenga in considerazione del principio della neutralità dei costi.

Un Cantone (AG) e un partito (PPD) suppongono che anche per i documenti di viaggio per stranieri, come nel caso del passaporto svizzero, vi sarà una ripartizione degli emolumenti tra la Confederazione e i Cantoni.

Un partito (PPD) afferma che secondo le considerazioni di politica familiare il prezzo di un documento di viaggio dovrebbe corrispondere approssimativamente a quello attuale, anche se a causa degli ingenti costi supplementari si presumono dei prezzi molto più elevati.

Due Cantoni (FR, GE) richiamano l'attenzione sui costi causati dalle nuove tecnologie, segnatamente sul maggior onere lavorativo per effettuare e registrare l'immagine elettronica del viso nonché per rilevare le impronte digitali. Chiedono che la determinazione dell'emolumento avvenga in considerazione di questo lavoro supplementare.

Un Cantone (BL) osserva che l'emolumento di 20 franchi fissato all'articolo 17 capoverso 5 ODV (RS 143.5) non copre i costi del Cantone.

Per un'associazione (UPS) è importante che i Cantoni non debbano affrontare nuovi costi, ma al contempo ritiene che gli emolumenti debbano restare entro limiti ragionevoli.

Secondo due associazioni (ACS, UCS) e un'organizzazione (ASCA) il maggior onere di tempo per la consultazione di chi richiede un documento influisce sulla quota di emolumento dei Comuni e ritengono che ciò vada considerato nella legislazione.

## **5.6 Biometria in altri documenti d'identità quali visti e libretti per stranieri**

Due Cantoni (BE, TI) criticano che nel rapporto esplicativo si richiami l'attenzione sul futuro rilascio di visti e libretti per stranieri biometrici, ma che tuttavia manchino ulteriori informazioni su tali progetti. I partecipanti chiedono di ottenere rapidamente informazioni dettagliate affinché i Cantoni possano avviare le necessarie misure di pianificazione.

Un Cantone (SO) suppone che in futuro anche i titolari di un nuovo libretto per stranieri debbano far registrare i propri dati biometrici. Assieme al passaporto svizzero e ai documenti di viaggio per stranieri si raggiungerà quindi un volume che richiederà la creazione di nuovi centri (regionali) di registrazione oppure l'ampliamento di quelli esistenti..

Due Cantoni (GR, ZG) e un'organizzazione (ASM) criticano l'uso impreciso dei termini "documento di viaggio per stranieri" e "libretto per stranieri". Il libretto per stranieri non è un documento di viaggio. Si può presumere che i dati biometrici vengano introdotti soltanto nei documenti di viaggio, mentre il presente disegno non contempla il libretto per stranieri in formato carta di credito.

## **6 Modifica della legge sui documenti d'identità**

### **6.1 In generale**

Ad eccezione del Cantone BL e dell'organizzazione BBA i partecipanti alla consultazione approvano sostanzialmente le modifiche nella legge sui documenti d'identità correlate allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Un Cantone (AR) e un'organizzazione (M.Prix) rinunciano a esprimere un parere concreto, tuttavia fanno osservazioni sui costi (v. cap. 6.7).

Secondo un Cantone (SH) il presente disegno è la continuazione logica dell'attuale fase pilota.

Un Cantone (GE) è convinto che, considerati gli sforzi internazionali per elaborare documenti di viaggio sicuri, sia legittimo introdurre rapidamente i documenti biometrici.

Quattro Cantoni (ZH, BE, LU, TG), un partito (PLR) e un'organizzazione (M.Prix) rimandano ai propri pareri espressi in occasione della procedura di consultazione sull'introduzione del passaporto biometrico (29 giugno – 30 settembre 2005). L'organizzazione ASM si esprime soltanto sulle modifiche nella legge sugli stranieri.

Un Cantone (BL) non approva l'avamprogetto di revisione della legge sui documenti d'identità, affermando che non sono state analizzate in dettaglio le critiche fondate sollevate durante la consultazione sull'introduzione del passaporto biometrico del 2005. Inoltre si interpella sul senso di una procedura di consultazione se in seguito i pareri espressi non sono esaminati. Osserva anche che le proposte della precedente consultazione sono state ripresentate sotto nuove vesti ma con gli stessi contenuti. Il Cantone BL si dice sorpreso che delle disposizioni identiche a quelle per il progetto pilota del 2005, siano ora proposte anche per l'introduzione definitiva. Rimanda alle osservazioni fatte nella consultazione del 2005, quando l'approvazione dell'avamprogetto era corredata di riserve: aveva affermato che le modifiche della legge sui documenti d'identità non costituiscono una base sufficientemente solida per l'introduzione definitiva dei passaporti biometrici e aveva chiesto ulteriori disposizioni soprattutto nel settore della protezione dei dati.

Approva sostanzialmente le modifiche della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri, ma appone una riserva secondo cui occorrono diverse precisazioni per motivi legati ai diritti individuali e alla sfera privata.

Un'organizzazione (BBA) è tuttora completamente contraria all'introduzione dei passaporti biometrici, poiché ritiene che molte questioni fondamentali non siano ancora state affrontate, soprattutto nei settori della tecnologia e della protezione dei dati. Se i documenti d'identità biometrici verranno introdotti ugualmente, BBA giudica indispensabile rispettare rigorosamente il principio secondo cui l'accesso ai dati biometrici presuppone l'esibizione del documento.

### **6.2 Procedura di rilascio del passaporto svizzero e dei documenti di viaggio per stranieri**

#### **6.2.1 Registrazione di dati biometrici – procedura e necessità di cooperare tra le autorità coinvolte**

Un Cantone (VS) afferma che nei centri di registrazione per i passaporti biometrici potrebbe essere possibile registrare anche i dati biometrici di stranieri senza causare particolari costi supplementari.

Un partito (PLR) rileva che vi sono ancora molti singoli aspetti da chiarire. Chiede che l'introduzione del nuovo passaporto causi possibilmente pochi oneri amministrativi e che la procedura di richiesta e di rilascio soddisfi le esigenze dei richiedenti e sia possibilmente comoda per i cittadini. Permettendo ai cittadini di utilizzare le proprie fotografie digitali si eviterebbe di creare un'infrastruttura statale.

Un'associazione (USAM) rimanda al suo parere espresso nella consultazione del 2005, in cui considerava inutile e ingiustificato che la fotografia venisse scattata in un centro di registrazione. In Germania e in Austria i dati biometrici non sono registrati in un tale centro. Secondo l'USAM questo compito andrebbe affidato alle imprese del settore fotografico. Inoltre reputa necessario considerare la mozione Triponez (n. 06.3281 del 20 giugno 2006) e quindi prestare attenzione affinché i requisiti tecnici posti alle fototessere biometriche per il passaporto svizzero, i requisiti alla leggibilità nonché la produzione dei documenti di viaggio contemplati nella legge sui documenti d'identità – da sottoporre a revisione – non creino ostacoli e svantaggi per le imprese del settore fotografico.

Un'organizzazione (OSE) valuta importante che il dispendio per l'ottenimento di un passaporto biometrico venga mantenuto possibilmente basso e che i centri di registrazione siano comodi per i cittadini. Ogni rappresentanza all'estero dovrebbe poter fungere da centro di registrazione. Secondo l'OSE dei trattati internazionali potrebbero permettere ai cittadini svizzeri di far registrare i propri dati biometrici presso un'autorità del Paese di soggiorno che in seguito trasmette i dati alla Svizzera. Questa procedura è ipotizzabile soprattutto negli Stati membri dello spazio Schengen, nelle cui prescrizioni è contemplata anche l'interoperabilità.

Un Cantone (VD) chiede di dare alla polizia l'accesso ai dati biometrici.

## **6.2.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni**

### **6.2.2.1 Infrastruttura e fabbisogno di personale**

Tre Cantoni (GL, GR, TI) e un'organizzazione (ASM) criticano che nel rapporto esplicativo fossero contenute soltanto supposizioni infondate e dichiarazioni d'intenzione. Le informazioni sulle future procedure, i servizi e le organizzazioni coinvolti nonché i costi sono particolarmente importanti per la valutazione del disegno. Per la realizzazione i Cantoni dovrebbero quindi essere coinvolti nei concreti lavori di progetto. Prima che si decida sull'introduzione definitiva dei passaporti biometrici deve in ogni caso essere presentata un'analisi sul progetto pilota passaporto 06 che è diventato operativo soltanto nel settembre 2006 (GR). Non si possono fare osservazioni conclusive sulle ripercussioni per i Cantoni e i Comuni poiché non vi sono informazioni dettagliate sulla dotazione finanziaria, il fabbisogno di personale, l'infrastruttura e i centri regionali di registrazione. I Cantoni avrebbero bisogno di un periodo di preparazione sufficientemente lungo per procurare i mezzi finanziari e preparare l'infrastruttura necessaria.

Un Cantone (AR) – nonostante abbia rinunciato ad esprimere un parere concreto – manifesta il proprio disagio perché presto verranno rilasciati soltanto i passaporti biometrici più cari e le indicazioni fornite dalla consultazione non sono sufficienti per calcolare approssimativamente gli oneri per il Cantone.

Due Cantoni (BE, TI) e un'organizzazione (CDCGP) chiedono che l'infrastruttura per la registrazione di dati biometrici, che per i Cantoni implica elevati costi d'investimento, venga utilizzata in modo molteplice e sostenibile. Approvano la decisione di seguire lo sviluppo nel settore dei dati biometrici e di creare sinergie nell'esecuzione del diritto in materia di documenti d'identità e di stranieri.

Un Cantone (VD) si augura che il Consiglio federale decida possibilmente presto se mantenere un numero limitato di centri di registrazione per dati biometrici o, in caso negativo, la quantità di centri necessari.

Secondo un partito (PLR) non è chiaro cosa causi l'onere supplementare, in particolare per i 30 posti nelle rappresentanze estere. Tale onere va motivato dettagliatamente ed eventualmente riveduto. Inoltre il PLR chiede che i cittadini abbiano la possibilità di utilizzare le proprie fotografie digitali e che si rinunci alla creazione di un'infrastruttura statale per effettuare le fotografie.

Un'organizzazione (CRS) osserva che l'introduzione e lo sviluppo di nuove tecnologie in relazione alla registrazione di dati biometrici permette di creare nuovi posti di lavoro.

Un'organizzazione (OSE) esige che – considerato il breve termine per l'introduzione dei passaporti biometrici si garantisca che – le rappresentanze svizzere all'estero vengano per tempo attrezzate con l'infrastruttura necessaria affinché gli svizzeri all'estero non siano svantaggiati nei confronti dei concittadini in Svizzera.

Un'organizzazione (CP) sarebbe favorevole a una soluzione che permetta di registrare i dati biometrici in più che soltanto otto sedi.

### **6.2.2.2 Informazione della popolazione**

Due associazioni (ACS, UCS) e un'organizzazione (ASCA) chiedono alla Confederazione di mettere a disposizione dei promemoria sulla procedura di rilascio. Questi dovranno essere formulati in modo chiaro e saranno disponibili gratuitamente per le autorità che trattano le richieste e rilasciano i documenti d'identità.

## **6.3 Diritti fondamentali, protezione dei dati**

Sei Cantoni (ZH, GL, FR, SO, BL, JU) esprimono dei dubbi riguardo alla protezione dei dati. Nella consultazione del 2005 erano state manifestate (BL, GL, SO) alcune riserve soprattutto sul diritto in materia di protezione dei dati (rischio d'abuso p. es. nell'accesso ai dati all'estero, domande tecniche irrisolte ecc.). Queste domande sui pericoli della nuova tecnologia e sulla protezione dei dati sono ancora aperte. Ciò non contribuisce sicuramente a tranquillizzare le numerose persone che a ragione si preoccupano delle possibilità d'abuso della nuova tecnologia (FR).

In materia d'utilizzazione, d'impiego dei dati e di protezione dei dati, un partito (PLR) rimanda al proprio parere espresso nella consultazione del 2005 sull'introduzione del passaporto biometrico. Ritiene che tali domande andrebbero risolte nel quadro del dibattito in Parlamento.

Un'organizzazione (BBA) afferma che il Regolamento CE sui documenti d'identità – e quindi anche la prevista trasposizione nel diritto nazionale – viola il diritto all'autodeterminazione in materia d'informazioni, poiché non consente di scegliere fra un documento con e uno senza microchip. Inoltre l'attuale tecnologia non permette di garantire la riservatezza dei dati richiesta.

Un'organizzazione (Identità Svizzera) esige che il legittimo titolare sia al corrente di tutti i dati registrati sul microchip. Vanno registrati soltanto i dati che permettono d'identificare senza alcun dubbio il titolare. Per gli apolidi andrebbe indicata la cittadinanza precedente o il Paese di provenienza. I dati registrati dovrebbero essere posti sotto la protezione dei dati, e quindi essere accessibili soltanto alle autorità di polizia svizzere e straniere autorizzate. Queste sono tenute a garantire la protezione dei dati.

Un'organizzazione (CRS) esprime alcune perplessità di fondo poiché ritiene che l'accumulo e il collegamento di dati comportino sempre anche dei rischi, ad esempio permettendo delle deduzioni che oltrepassano il vero scopo, ovvero l'identificazione. Questo margine di mano-

vra da parte delle autorità concede una certa arbitrarietà che non consente di escludere eventuali violazioni della sfera privata nonché dei diritti individuali e dell'uomo. Sussiste il rischio che i dati vengano utilizzati per scopi diversi da quelli previsti, come per indagini di polizia o penali oppure da casse malati o assicurazioni che vogliono farsi un'idea sulle condizioni di salute dei loro assicurati.

La CRS giudica che a ogni persona spetterebbe quindi il diritto d'informazione e di rettifica. La protezione dei dati e la sfera privata devono sempre essere tutelate ed è quindi necessario interpellare l'incaricato della protezione dei dati. La raccolta di dati deve essere limitata all'accertamento dell'identità.

La CRS ritiene che il rilevamento dei dati vada consentito soltanto agli scopi definiti nella legislazione e che per la selezione dei dati l'unico criterio determinante debba essere se tali dati permettono d'identificare una persona. Occorre assicurare che i dati raccolti non permettano di allestire alcun profilo. Secondo la CRS i dati non devono essere salvati in una banca dati centrale, bensì registrati soltanto nel documento d'identità. Se i dati fossero comunque salvati in una banca dati, per motivi d'uguaglianza in materia di protezione giuridica, i dati di svizzeri e stranieri dovrebbero essere registrati nella medesima banca dati con gli stessi diritti d'accesso, ma con diverse autorità autorizzate ad accedere. I diritti d'accesso ai dati biometrici devono essere disciplinati a livello di legge. Nel Regolamento CE sui documenti d'identità il disciplinamento del diritto d'accesso è affidato ai singoli Stati. Secondo la CRS ciò implica il pericolo di seguire delle prassi differenti e quindi di un trattamento diseguale.

## 6.4 Tecniche utilizzate, aspetti legati alla sicurezza

Due Cantoni (GL, SO) osservano che prima dell'introduzione definitiva andrebbero eliminati i gravi difetti di sicurezza nell'ambito tecnico e in materia di protezione dei dati nonché considerate le richieste dei Cantoni. I difetti tecnici sono aggravati perché i passaporti biometrici verranno utilizzati in tutto il mondo e saranno validi per dieci anni. Il Cantone SO approva sostanzialmente il disegno, ma chiede con urgenza che venga migliorato seguendo le osservazioni in materia di protezione dei dati e che si facciano dei chiarimenti. Prima non potrebbe approvarlo per motivi di protezione dei dati.

Quattro Cantoni (GL, SO, BL, JU) evidenziano che le domande sui pericoli delle nuove tecnologie e sulla protezione dei dati sollevate nella consultazione del 2005 sono in gran parte rimaste irrisolte. Sono state studiate le procedure BAC e EAC (Basic e Extended Access Control), tuttavia nella cosiddetta "dichiarazione di Budapest" della rete coordinata di ricerca dell'UE "Future of Identity in the Information Society" (FIDIS), sostenuta dal Centro indipendente per la protezione dei dati di Schleswig-Holstein (Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein, ULD), le tecnologie e gli standard europei sono stati giudicati inadeguati. BAC e EAC sarebbero insufficienti. Secondo la dichiarazione di Budapest i difetti più gravi sarebbero i seguenti:

- Una volta rubate, le caratteristiche biometriche potrebbero essere utilizzate per molto tempo poiché le caratteristiche fisiche quali il viso o le punte delle dita non possono essere cambiate.
- La gestione della cifratura nel BAC è insufficiente. Ognuno in possesso del documento potrebbe copiare, salvare oppure utilizzare la chiave per accedere al chip RFID (Radio Frequency Identification, identificazione per mezzo di segnali radio).
- La comunicazione tra il lettore e il chip RFID potrebbe essere intercettata e il sistema BAC essere attaccato da hacker secondo il metodo di "forza bruta" ("Brute-force"). Vi sarebbe quindi il rischio di una sorveglianza automatizzata ("tracking") di persone, che portano con sé un documento. Questi sistemi di protezione elogiati come inviolabili non sarebbero invece immuni contro la pirateria informatica (JU).
- Già in passato è stato possibile copiare con successo i chip RFID.
- La leggibilità a distanza dei chip RFID potrebbe essere utilizzata per scopi terroristici (ad es. per azionare bombe che esplodono quando si avvicina il titolare del documento).

Un'organizzazione (BBA) osserva che nel rapporto esplicativo un importante problema tecnico ancora irrisolto viene ingannevolmente descritto in modo da sembrare già chiarito. Afferma che nella procedura EAC non si può evitare che vengano utilizzati dei certificati copiati senza autorizzazione, non più validi o rubati, per leggere le impronte digitali registrate sui chip biometrici. Quindi la possibilità di scegliere tra un documento con o uno senza microchip è particolarmente importante per stranieri nel cui Stato d'origine è, oppure sale al potere un regime autoritario.

Un'organizzazione (CRS) chiede un regime di responsabilità nel caso la tecnologia dovesse fallire e delle persone dovessero subire dei danni.

## **6.5 Scadenario per la trasposizione delle novità**

Tre Cantoni (BE, TI, JU) e un'organizzazione (CDCGP) affermano che sono necessarie delle dichiarazioni concrete sulle disposizioni esecutive (secondo JU modalità tecniche e finanziarie) e sui termini d'introduzione affinché il passaporto biometrico possa essere introdotto su tutto il territorio nazionale.

Un Cantone (LU) afferma che secondo il punto 2.2. del rapporto esplicativo nei documenti d'identità personali quali la carta d'identità, i dati biometrici sarebbero registrati soltanto in un secondo tempo. Invece ritiene che ciò implichi un inutile lavoro supplementare. Per l'acquisto e l'allestimento degli impianti per la registrazione e delle località occorre sin dall'inizio tener conto del fabbisogno finale. Sulle carte d'identità i dati biometrici vanno registrati seguendo il medesimo scadenario valido per i passaporti. Il Cantone LU è contrario a un'introduzione in due fasi.

Nonostante la fase pilota sia stata abbreviata da cinque a due anni, un Cantone (TG) si aspetta tuttavia che si possano ottenere dei risultati consolidati affinché l'introduzione su tutto il territorio elvetico non causi le stesse difficoltà verificatesi in occasione dell'introduzione del passaporto '03. Questo a maggior ragione visto che il nuovo sistema non implicherà soltanto gli uffici cantonali dei passaporti ma anche gli uffici cantonali di migrazione.

Un partito (PLR) approva l'abbreviazione del progetto pilota ricollegabile all'introduzione del passaporto biometrico.

Per un'associazione (UPS) è importante che i passaporti biometrici vengano rilasciati entro un termine ragionevole cosicché ai cittadini svizzeri sia garantita la libertà di viaggiare all'interno dell'UE.

## **6.6 Validità del passaporto**

Due Cantoni (GL, SO) osservano che i difetti tecnici sono aggravati dal fatto che i passaporti biometrici verranno utilizzati in tutto il mondo e saranno validi fino a dieci anni.

Un Cantone (JU) ribadisce il dispiacere espresso nella consultazione del 2005 riguardo alla validità del passaporto limitata a cinque anni.

Un partito (PLR) mette altrettanto in questione la breve validità del passaporto.

## **6.7 Costi**

Un Cantone (BS) approva il disegno soprattutto perché dal rapporto emerge chiaramente che i Cantoni non saranno confrontati con costi supplementari.

Due Cantoni (BE, TI) e un'organizzazione (CDCGP) esigono che gli emolumenti per il passaporto svizzero vengano stabiliti in modo moderato. Per tale obiettivo sono disposti a elaborare una procedura di rilascio snella ed efficiente che tuttavia soddisfi i requisiti di sicurezza (accertamento dei dati personali, identità e diritto al documento). Inoltre chiedono che per determinare gli emolumenti volti a coprire i costi vengano presi in considerazione i nuovi compiti conferiti ai Cantoni e gli investimenti elevati.

11 Cantoni (BE, OW, GL, FR, BL, GR, TI, VD, VS, GE, JU), un partito (PLR), un'associazione (economiesuisse) e tre organizzazioni (CDCGP, ASM, FUCP) chiedono che i costi vengano coperti dagli emolumenti (principio della neutralità dei costi).

Due Cantoni (GL, GR) e un'organizzazione (ASM) constatano che secondo il rapporto esplicativo per gli ulteriori investimenti non sono previsti mezzi finanziari della Confederazione. Attualmente neanche i Cantoni hanno però previsto dei fondi in proposito, soprattutto perché si supponeva che la fase pilota sarebbe durata cinque anni. Occorre dare ai Cantoni la possibilità di ammortizzare i propri investimenti entro un termine utile. L'ammontare degli emolumenti non deve essere motivato da una decisione politica infondata.

Un Cantone (FR) osserva che l'introduzione generale del passaporto biometrico ha delle conseguenze finanziarie per i Cantoni (costi d'acquisto per strumenti tecnici, affitto delle località di registrazione). L'emolumento dev'essere calcolato in modo da coprire tutti i costi, compresi quelli per il personale. Le prime esperienze fatte durante il progetto pilota hanno mostrato che il rilevamento e la registrazione di un viso richiedono dai 10 ai 15 minuti. Per il rilevamento delle impronte digitali (necessarie dal 2009) si calcola la stessa durata. L'aumento dell'onere lavorativo (FR) e gli investimenti supplementari (VD) devono essere presi in considerazione per il calcolo del prezzo di un nuovo passaporto.

Un Cantone (JU) ribadisce il proprio rammarico sull'ammontare dell'emolumento per il passaporto espresso nella consultazione del 2005. Una spesa di 1000 franchi per una famiglia di quattro persone è eccessiva, soprattutto in paragone ai Paesi limitrofi e in considerazione delle prescrizioni dei Paesi dell'UE secondo cui le fotografie non devono essere scattate sul luogo in occasione della registrazione. Occorre valutare se non sarebbe possibile anche in futuro portare le proprie immagini che verranno digitalizzate in un secondo tempo.

Un Cantone (AR) – nonostante abbia rinunciato ad esprimere un parere concreto – manifesta il proprio disagio perché presto si rilasceranno soltanto i passaporti biometrici più cari e le indicazioni fornite dalla consultazione non sono sufficienti per calcolare approssimativamente gli oneri per il Cantone.

L'unica riserva del Cantone GE concerne la domanda se per i documenti di viaggio per stranieri si è tenuto conto dei costi causati dalle nuove tecnologie. Nel Cantone GE le autorità per il rilascio dei passaporti svizzeri e quelle responsabili per i documenti di viaggio per stranieri non sono le stesse.

Un partito (PLR) e un'associazione (economiesuisse) chiedono che si attinga a tutte le possibilità per ottimizzare i costi affinché gli emolumenti non siano eccessivi. Il PLR giudica discutibile che il passaporto per bambini a partire da 3 anni costi come quello per adulti. Ritiene che nel calcolo degli emolumenti per il passaporto bisogna tener conto della produzione all'ingrosso dei passaporti. Quindi gli emolumenti dovrebbero essere nettamente inferiori a quelli della fase pilota. Senza informazioni complementari, le indicazioni sui costi di realizzazione del progetto, le spese d'esercizio nonché i costi di produzione non sono comprensibili e vanno precisate in vista del dibattito parlamentare. Economiesuisse prende in considerazione la centralizzazione sia della produzione sia della registrazione dei dati.

Secondo un partito (PPD) i costi supplementari per il personale, la registrazione e la produzione causeranno dei prezzi molto più elevati. Il PPD afferma che per motivi di politica familiare i prezzi alti non sono accettabili e che il prezzo per i passaporti e i documenti di viaggio

dovrebbe all'incirca corrispondere a quello attuale. Il Consiglio federale è invitato a tenere bassi i costi di produzione e a finanziare una parte dei costi a carico delle casse dello Stato.

Un partito (UDC) esige la trasparenza dei costi che derivano dai documenti biometrici. L'introduzione dei passaporti biometrici comporta elevati costi supplementari per le famiglie svizzere. Chiede che gli emolumenti siano fissati nella legge.

Per un'associazione (UPS) è importante che i Cantoni non debbano affrontare nuovi costi e al contempo ritiene che gli emolumenti debbano restare entro limiti ragionevoli. Ciò va preso in considerazione anche per i requisiti tecnici, i requisiti alla leggibilità e la produzione dei documenti nella legge sugli stranieri da sottoporre a revisione.

Due associazioni (ACS, UCS) e un'organizzazione (ASCA) giudicano che gli uffici del controllo abitanti dei Comuni, in quanto primo punto di riferimento dei cittadini, svolgeranno un maggiore lavoro di consultazione. Questo onere di tempo supplementare deve influire sulla quota di emolumento dei Comuni e i partecipanti ritengono che ciò debba essere considerato nella legislazione. Inoltre chiedono una procedura di richiesta e di produzione unitaria per i documenti di viaggio per stranieri e per i passaporti svizzeri (v. punto 6.2.1), al fine di conseguire dei costi di produzione complessivamente più moderati.

Due organizzazioni (CP, M.Prix [che rimanda alla consultazione del 2005]) affermano che i costi per la produzione dei passaporti non sono ancora disciplinati e che sarebbe necessario fissarli il prima possibile e comunicarne il calcolo.

Un'organizzazione (CRS) osserva che il prezzo per i nuovi documenti sono alti e che ciò complica l'acquisto per i gruppi di popolazioni economicamente svantaggiate (famiglie con molti bambini, migranti). Approva che in futuro l'emolumento per il passaporto sarà fissato in modo unitario per tutta la Svizzera.

## **6.8 Biometria in altri documenti d'identità quali le carte d'identità**

Due Cantoni (BE, TI) e un'organizzazione (CDCGP) constatano che nel rapporto esplicativo è per la prima volta stata richiamata l'attenzione dei Cantoni sull'eventuale necessità futura di rilasciare visti e libretti per stranieri biometrici. Tuttavia non vi erano ulteriori informazioni in merito. Questi partecipanti chiedono di ottenere rapidamente informazioni dettagliate al fine di avviare le necessarie misure di pianificazione.

Un Cantone (LU) afferma che secondo il punto 2.2. del rapporto esplicativo nei documenti d'identità personali, quali la carta d'identità, i dati biometrici verrebbero registrati soltanto in un secondo tempo. Invece ritiene che ciò implichi un inutile onere supplementare. Per l'acquisto e l'allestimento degli impianti per la registrazione e delle località occorre sin dall'inizio tener conto del fabbisogno finale. Sulle carte d'identità i dati biometrici vanno registrati seguendo lo stesso scadenziario valido per i passaporti. Il Cantone LU è contrario a un'introduzione in due fasi.

Un'organizzazione (CRS) chiede che l'introduzione di dati biometrici avvenga soltanto nel passaporto e non gradualmente anche nella carta d'identità, nelle licenze di circolazione ecc.

## **6.9 Altro**

Un Cantone (BE) chiede, al di fuori della tematica della consultazione, di stralciare l'articolo 6 capoverso 3 lettera b della legge sui documenti d'identità, poiché il deposito e l'obbligo di notifica di documenti d'identità presso le autorità d'esecuzione penale nella prassi non hanno alcuna importanza.

Secondo un Cantone (VD) sarebbe sensato se la polizia fosse equipaggiata con un apparecchio di lettura dei dati biometrici. Questo implicherebbe però dei costi relativamente elevati per Cantoni e Comuni che non sarebbero coperti dagli emolumenti riscossi per i documenti d'identità. Inoltre approverebbe l'accesso della polizia ai dati biometrici.